

Quesiti posti dai colleghi

1. Richiesta di informazioni sui crediti formativi.

Si rimanda al testo approvato il 22.01.2014 e pervenute all'ordine provinciale il 07.02.2014, ultimo aggiornamento delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento del DPR 137/2012.

2. Sono riconosciuti crediti per il corso avanzato CASACLIMA di 16 ore, presso Agenzia CasaClima di Bolzano.

Solo se l'Ente organizzatore del corso ha preventivamente accreditato il corso stesso presso il CNAPPC e se il medesimo è stato realizzato dopo luglio 2013.

3. Si chiede la possibilità di riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle commissioni comunali edilizie ed urbanistiche; la presenza è documentabile da registri ufficiali che ne riportano l'ora di entrata e l'ora di uscita.

Il punto 5.4 delle linee guida individua tutte le attività alle quali viene riconosciuto il diritto di acquisizione di crediti formativi e la partecipazione a commissioni edilizie comunali non rientra tra quelle indicate.

4. Come previsto nel punto 5.6 delle "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", si richiede l'autorizzazione dell'Ordine degli architetti PPC all'accREDITamento con la valutazione dei crediti formativi, in merito al Percorso formativo per l'aggiornamento in materia di appalti, organizzato dall'Agec, di cui allego il programma.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi come previsto dal punto 5.6 delle linee guida è necessario produrre all'Ordine di appartenenza i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee guida. Unitamente alla richiesta dovranno essere prodotti: programma degli eventi, durata e dimostrazione della frequenza.

5. Un corso di aggiornamento già frequentato, organizzato a Vicenza, e un seminario a cui ho partecipato a Brescia, entrambi in materia di antincendio possono essere accreditati e con quanti crediti?

Solo se l'Ente organizzatore del corso ha preventivamente accreditato il corso stesso presso il CNAPPC e se il medesimo è stato realizzato dopo luglio 2013.

6. Cosa deve essere richiesto agli enti organizzatori di corsi di aggiornamento – siano essi enti privati o ordini o collegi di altre professioni - per avere riconosciuti i crediti formativi?

Per il riconoscimento dei crediti formativi occorre che l'Ente organizzatore del corso di aggiornamento sia accreditato presso il CNAPPC, come previsto dalle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento del DPR 137/2012.

Solo dal 2014 sarà possibile vedere on line sul sito del CNAPPC tutti gli Enti accreditati.

7. Gli aggiornamenti obbligatori e riconosciuti per chi opera in settori specifici (ad esempio per il mantenimento dell'iscrizione al Ministero degli Interni per la prevenzione incendi) possono valere anche come crediti per la formazione continua?

Solo se l'Ente organizzatore del corso ha preventivamente accreditato il corso stesso presso il CNAPPC e se il medesimo è stato realizzato dopo luglio 2013.

8. Un dipendente comunale ha obbligo di formazione continua? Se posso chiedere l'esonero, come devo procedere?

I casi per i quali un iscritto può essere esonerato sono espressi al punto 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento del DPR 137/2012, in particolare dell'art. 3.

Nello specifico possono essere totalmente esonerati dall'attività di aggiornamento professionale, su specifica richiesta dell'interessato al consiglio dell'ordine di appartenenza, coloro che:

- **non sono in possesso di partita iva, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione di attività rientranti nell'oggetto della professione;**
- **non sono iscritti alla cassa Nazionale di Previdenza e assistenza, né soggetto al relativo obbligo;**
- **non esercitano l'attività professionale neanche occasionalmente.**

Pur ricordando che l'aggiornamento professionale è un obbligo etico per tutti i professionisti che svolgono l'attività professionale nelle diverse forme (liberi professionisti o professionisti dipendenti) a garanzia della qualità della prestazione offerta, nel Vostro caso non vi è l'obbligo normativo in quanto rientrate nei requisiti espressi dalle linee guida, ad eccezione in cui i professionisti dipendenti di un Comune forniscono la loro prestazione professionale ad altro Ente (come da precisazioni del CNAPPC).

9. Un dipendente pubblico con mansioni contrattuali che lo obbligano alla firma di progetti interni, è obbligato alla formazione professionale continua o può essere esonerato?

I casi per i quali un iscritto può essere esonerato sono espressi al punto 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento del DPR 137/2012, in particolare dell'art. 3.

Nello specifico possono essere totalmente esonerati dall'attività di aggiornamento professionale, su specifica richiesta dell'interessato al consiglio dell'ordine di appartenenza, coloro che:

- **non sono in possesso di partita iva, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione di attività rientranti nell'oggetto della professione;**
- **non sono iscritti alla cassa Nazionale di Previdenza e assistenza, né soggetto al relativo obbligo;**
- **non esercitano l'attività professionale neanche occasionalmente.**

Pur ricordando che l'aggiornamento professionale è un obbligo etico per tutti i professionisti che svolgono l'attività professionale nelle diverse forme (liberi professionisti o professionisti o professionisti dipendenti) a garanzia della qualità della prestazione offerta, nel Vostro caso non vi è l'obbligo normativo in quanto rientrate nei requisiti espressi dalle linee guida, ad eccezione in cui in cui i professionisti dipendenti di un Comune forniscono la loro prestazione professionale ad altro Ente (come da precisazioni del CNAPPC).

10. Come si richiede l'eventuale esonero? L'esonero vale per il triennio o deve essere richiesto anno per anno?

L'esonero deve essere specificatamente richiesto all'ordine professionale provinciale di appartenenza, tramite un

apposito modulo scaricabile dal sito web.

11. I professori universitari strutturati e a contratto, sono comunque obbligati alla formazione professionale continua? Se sì, è possibile attivarsi presso il CNAPPC per la richiesta di esonero?

I casi per i quali un iscritto può essere esonerato sono espressi al punto 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento del DPR 137/2012, in particolare dell'art. 3.

Nello specifico possono essere totalmente esonerati dall'attività di aggiornamento professionale, su specifica richiesta dell'interessato al consiglio dell'ordine di appartenenza, coloro che:

- ***non sono in possesso di partita iva, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione di attività rientranti nell'oggetto della professione;***
- ***non sono iscritti alla cassa Nazionale di Previdenza e assistenza, né soggetto al relativo obbligo;***
- ***non esercitano l'attività professionale neanche occasionalmente.***

E' probabile che vengano apportati per il triennio 2017/2019 alcuni aggiustamenti, che terranno conto dell'esperienza maturata e dei suggerimenti degli ordini provinciali.

Sarà pertanto nostra cura sottoporre all'attenzione del CNAPPC la tua proposta, fino ad allora dovranno però essere rispettate le linee guida vigenti.

12. Se partecipo a corsi di aggiornamento vari, è possibile chiedere successivamente i crediti formativi testimoniando la presenza ai corsi medesimi? Eventualmente come devo procedere?

No.

13. E' possibile richiedere crediti per corsi organizzati da Enti non accreditati?

No. Solo i master, i corsi di specializzazione e i corsi universitari posso dare crediti formativi, senza l'accREDITAMENTO preventivo del corso presso il CNAPPC.

14. L'esonero richiesto per un triennio in quanto la professione di fatto non viene esercitata, una volta accettato può essere ritirato, qualora l'attività professionale venga ripresa?

E' obbligo del professionista comunicare tempestivamente all'ordine professionale qualsiasi variazione del suo stato di esercizio professionale. Dal momento in cui cessa l'esonero è tenuto ad acquisire i crediti formativi in modo proporzionale.

15. Il Centro di Formazione STS s.r.l. di Padova, organizza corsi di Acustica, Certificazione energetica e altro, ai quali vorremmo partecipare: tale Ente è accreditato?

Solo dal 2014 sarà possibile vedere on line sul sito del CNAPPC tutti gli Enti accreditati. Per ora conviene sincerarsi dell'avvenuto accREDITAMENTO presso il CNAPPC, chiedendolo esplicitamente all'Ente organizzatore.

16. E' possibile proporre un questionario di gradimento, al fine di premiare i corsi utili, interessanti e coinvolgenti e disincentivare, almeno simbolicamente, i corsi superficiali?

Tale opportunità è già stata vagliata e sarà cura dell'ordine degli Architetti PPC di Verona distribuire una scheda di

valutazione, al termine di ogni corso organizzato da o con la collaborazione dell'ordine stesso.

17. Per chi è iscritto all'Ordine degli Architetti e all'Ordine degli Ingegneri, dal momento che le materie di aggiornamento sono spesso le medesime, è possibile che i crediti formativi siano riconosciuti da entrambe le Istituzioni?

Sì, purché l'Ente organizzatore abbia richiesto l'accreditamento presso i due Consigli Nazionali, quello degli Ingegneri e quello degli Architetti.

18. I crediti riconosciuti dall'Università per il superamento di esami, concorrono all'accreditamento dei crediti formativi e in che modo? Quanti crediti vengono riconosciuti per ciascun esame?

Le linee guida con testo approvato il 22.01.2014 e pervenute il 07.02.2014 contrariamente a quanto precedentemente indicato nelle linee guida con testo 30.07.2013, riconoscono 15 crediti formativi per ogni anno di corso (per il triennio 2014-2016) per master, corsi di specializzazione e corsi universitari affini, come descritto al punto 5.3.

19. Dove e in che modo verifico l'accreditamento ufficiale dei crediti formativi?

Ogni ordine provinciale è responsabile degli eventi che organizza e rilascia attestato con i crediti formativi riconosciuti, a prescindere dall'ordine di appartenenza del partecipante all'evento accreditato.

La segreteria dell'Ordine degli Architetti PPC di Verona, per ogni singolo evento a cui si è partecipato e firmato il registro presenze in entrata ed in uscita, invierà via mail l'attestato che riporterà i crediti formativi riconosciuti.

Il CNAPPC inoltre sta disponendo il Registro unico dei Professionisti dove sarà possibile verificare i crediti accumulati.

20. Come verifico se un corso è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi?

Solo dal 2014 sarà possibile vedere on line sul sito del CNAPPC tutti gli Enti accreditati. Per ora conviene sincerarsi dell'avvenuto accreditamento presso il CNAPPC, chiedendolo esplicitamente all'Ente organizzatore.

21. La frequentazione di corsi di informatica, dà diritto al riconoscimento di crediti formativi?

Solo se l'Ente organizzatore del corso ha preventivamente accreditato il corso stesso presso il CNAPPC.

22. Perché l'ordine degli Architetti riconosce un numero di crediti diverso da quello dell'Ordine degli Ingegneri?

Il numero dei crediti formativi è stato deciso presso il Consiglio nazionale in accordo con il Ministero. Non siamo a conoscenza delle logiche che ne determinano le entità. Chiederemo al CNAPPC migliori delucidazioni.

23. Quanti crediti formativi conferisce un master annuale di 1500 ore, riconosciuto dal Miur e organizzato dallo IUAV nel 2011? In che modo posso eventualmente farli riconoscere?

Il CNAPPC ha approvato il regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012. L'entrata in vigore dell'obbligo formativo decorre dal 01/01/2014.

Tuttavia, le linee guida applicative approvate dal Consiglio Nazionale, confermano la possibilità di computare nel primo triennio dell'obbligo (2014/2016) anche crediti formativi acquisiti a partire da luglio 2013. Non vi è quindi ulteriore retroattività.

Per chi seguirà, segue o ha seguito un master a partire da luglio 2013, potrà fruire nel triennio 2014/2016 di 15 crediti annui, per ciascun anno di frequenza. (COME PREVEDE IL NUOVO TESTO DELLE LINEE GUIDA APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE)